

CAMERA DEI DEPUTATI N 2378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BABBINI, MARTELLI, LA GANGA, SALVATORE, POTÌ,
SEPPIA, RAFFAELLI MARIO, ALBERTINI, AMODEO, CAR-
PINO, CRESCO, FERRARI MARTE, FELISETTI, SERVADEI**

Presentata il 20 febbraio 1981

**Norme per la regolamentazione di accordi interprofessionali
e di contratti di coltivazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono eliminare o alleviare le gravi carenze strutturali che, nel nostro paese, caratterizzano l'offerta dei prodotti agricoli

Va ricordato che attualmente soltanto il 16 per cento delle aziende agricole italiane aderisce ad organizzazioni dei produttori e che soltanto il 13 per cento globale della produzione agricola e commercializzata tramite tali organizzazioni

Questo stato di cose determina un'eccessiva frammentazione dell'offerta, un ruolo predominante dell'intermediazione, nonché difficoltà di approvvigionamento di prodotti agricoli da parte degli utilizzatori (industria alimentare e mercato interno e estero)

Un primo passo per migliorare questo sistema è stato compiuto con l'approvazione delle norme comunitarie e nazionali sulle associazioni dei produttori (regolamento CEE 1360/78, legge 20 ottobre 1978, n. 674, regolamenti CEE 2083 e 2084/80)

La presente proposta di legge intende favorire lo sviluppo delle associazioni dei produttori, regolamentando i rapporti fra produttori agricoli da una parte e utilizzatori dall'altra attraverso la stipula di accordi interprofessionali e di contratti di coltivazione e cessione e si prefigge, prevalentemente, di garantire

a) ai produttori agricoli la collocazione dei loro prodotti a prezzi sufficientemente remunerativi,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) ai trasformatori ed ai commercianti di prodotto fresco le quantità e le qualità richieste,

c) ai consumatori sicurezza di approvvigionamenti e prezzi equi

Tenuto conto che soltanto il 25 per cento circa della produzione agricola e zootecnica viene ceduta all'industria alimentare, e necessario che gli accordi interprofessionali vengano estesi, per quanto possibile, anche agli altri utilizzatori (commercio interno ed estero allo stato fresco), soltanto così sarà possibile regolamentare le produzioni, regolare le eccedenze, razionalizzare l'industria di trasformazione ed il commercio, in una parola incidere profondamente e globalmente sul mercato

Ci si propone altresì di incentivare la ristrutturazione del comparto agro-industriale, con particolare riferimento al Mezzogiorno

Per favorire lo sviluppo delle associazioni dei produttori ed il diffondersi degli accordi interprofessionali le regioni, cui

spetta l'incentivazione nel settore agricolo, possono

dare priorità ai produttori agricoli associati nella concessione di contributi o altre agevolazioni,

dare priorità, nella concessione di provvidenze di competenza regionale o nell'emanazione di pareri per la concessione di agevolazioni nazionali o comunitarie, alle aziende industriali e commerciali che sottoscrivano accordi interprofessionali

Quando possibile gli accordi interprofessionali debbono avere carattere nazionale, tuttavia per determinati prodotti e particolari situazioni è ipotizzabile la stipula di accordi a livello interregionale o regionale

Ci si rende conto che la strada degli accordi interprofessionali è lunga e laboriosa, ma non ci sono scorciatoie

Soltanto attraverso gli accordi interprofessionali potrà essere risolto il grave problema della commercializzazione e valorizzazione della produzione agricola, che così negativamente incide sullo sviluppo dell'intero settore primario

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

La presente legge stabilisce modi e forme per la stipula di accordi interprofessionali e di contratti di coltivazione e cessione tra produttori agricoli da una parte, industria agro-alimentare ed altri utilizzatori dall'altra. L'accordo interprofessionale stabilisce le norme generali alle quali attenersi nella coltivazione e nella cessione di prodotti agricoli.

Nell'ambito delle norme generali dettate dall'accordo interprofessionale vengono stipulati i contratti di coltivazione e di cessione dei prodotti.

Scopo degli accordi e dei contratti è quello di assicurare un reddito adeguato all'impresa agricola e di garantire all'industria alimentare e al mercato sicurezza di approvvigionamenti e prodotti con caratteristiche merceologiche idonee e costanti ed a prezzi equi.

ART 2

Gli accordi ed i contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati fra i seguenti contraenti:

a) per la parte venditrice

1) associazioni dei produttori e relative unioni di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674,

2) organizzazione dei produttori ortofrutticoli di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622,

b) per la parte acquirente

1) organizzazioni sindacali delle industrie di trasformazione private e delle partecipazioni statali,

2) cooperative agricole di trasformazione,

3) organizzazioni sindacali dei commercianti.

I contratti di coltivazione e cessione possono essere sottoscritti anche dai singoli produttori i quali designano nel contratto medesimo l'associazione dei produttori cui delegare il controllo del rispetto delle norme contrattuali

I contratti di coltivazione e cessione hanno efficacia vincolante fra le parti secondo il disposto dell'articolo 1372 del codice civile

ART 3

Gli accordi interprofessionali, di norma, vengono stipulati presso il MAF, con la presenza delle regioni interessate o presso le regioni stesse

Nel caso in cui l'accordo venga sottoscritto esclusivamente tra le organizzazioni rappresentative delle parti, copia dell'accordo dei relativi contratti di coltivazione e di cessione vengono trasmessi al MAF e alle regioni interessate entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione

ART 4

Gli accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e cessione possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati alle seguenti date

- a) almeno un mese prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;
- b) almeno un mese prima dell'inizio della raccolta per le coltivazioni arboree,
- c) almeno un mese prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste se nei termini suddetti non interviene la stipula del contratto, convoca le parti per favorire l'accordo

Gli accordi interprofessionali devono stabilire, tra l'altro, le norme generali di cessione dei prodotti agricoli prezzo, norme di qualità, obiettivi quantitativi, modi e tempi di consegna

ART 5

In assenza di accordi interprofessionali a livello nazionale la regione o le regioni interessate convocano le istanze regionali dei soggetti di cui all'articolo 2 per la stipula di accordi a livello regionale e interregionale

ART 6

Gli accordi interprofessionali ed i contratti di coltivazione e di cessione impegnano le parti agli obblighi seguenti

a) parte venditrice

1) ad adottare ordinamenti aziendali dai quali derivino una quantità di prodotto (vegetale o animale) pari a quella indicata nei contratti di coltivazione e di cessione,

2) a consegnare alla controparte acquirente, nei tempi stabiliti, tutto il prodotto concordato, corrispondente alle norme di qualità stabilite, fatte salve cause di forza maggiore,

b) per la parte acquirente

1) a ritirare tutta la produzione proveniente dalla superficie concordata nei termini pattuiti,

2) a ritirare prioritariamente il prodotto contrattato con le associazioni dei produttori,

3) a pagare, per i quantitativi ritirati, i prezzi fissati dagli accordi secondo le diverse qualità,

4) a consentire, ove trattasi di accordi pluriennali, la recessione dal contratto quando intervenga la cessazione dell'attività produttiva, con il preavviso di almeno un anno

ART 7

Gli incentivi comunitari, nazionali e regionali per l'ammodernamento e la ristrutturazione industriale nel settore agro-ali-

mentare vanno accordati con preferenza alle aziende di trasformazione che sottoscrivono accordi interprofessionali

Gli incentivi comunitari, nazionali e regionali alla trasformazione vanno accordati esclusivamente ai produttori agricoli e alle aziende di trasformazione che sottoscrivono accordi interprofessionali

Le regioni, nella loro attività di incentivazione agricola, possono dare priorità ai produttori agricoli associati nelle associazioni dei produttori

ART 8

Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione dell'accordo interprofessionale o che sorgano durante l'applicazione dei contratti di coltivazione e cessione, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri, dei quali due scelti dalla parte ed il terzo di comune accordo tra questi due

ART 9

La presente legge entra in vigore l'annata agraria successiva a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*